

# IANUS

Diritto e Finanza



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

Rivista di studi giuridici

<https://www.rivistaianus.it>

n. 9 - dicembre 2013

IL DIRITTO ALLA GENITORIALITÀ GIURIDICA  
TRA INDISPONIBILITÀ E RICONOSCIMENTO  
TARDIVO DEL FIGLIO, ALLA LUCE DELLA  
SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,  
SEZ. I CIVILE, 7 FEBBRAIO 2014, N. 2802

Stefano Quagliata

**IL DIRITTO ALLA GENITORIALITÀ GIURIDICA TRA  
INDISPONIBILITÀ E RICONOSCIMENTO TARDIVO DEL  
FIGLIO, ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI  
CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE, 7 FEBBRAIO 2014, N.2802**

**Stefano Quagliata**

*Dottore in Giurisprudenza – Diplomato alla Scuola di Specializzazione  
per le Professioni Legali presso l’Università degli Studi di Siena*

Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza n. 2802 del 7 febbraio  
2014 – Presidente CARNEVALE, Redattore GIANCOLA  
*Diritto all’Anonimato Materno - Procedimento adottivo abbreviato -  
Immediata declaratoria dello Stato di Adottabilità del minore -  
Riconoscimento del figlio - Diritto al Ripensamento - Diritto  
indisponibile alla genitorialità giuridica - Stato di abbandono del  
minore  
(Legge n. 184/1983, art. 11, secondo comma; art. 11, quinto comma;  
Legge n. 357/1974, art. 5; art. 315 bis c.c.; Convenzione delle Nazioni  
Unite sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con  
Legge n. 176/1991)*

**La manifestazione di volontà di non rivelarsi espressa dalla madre  
biologica prima dell’instaurazione del procedimento adottivo  
abbreviato non estingue in modo irreversibile il suo diritto  
indisponibile alla genitorialità giuridica, né è in grado di precludere  
un successivo riconoscimento del figlio, purché ciò avvenga entro i  
termini e nei modi previsti dall’art. 11, l. n. 184/1983.**

1. Dopo il parto, una donna decide di non riconoscere la propria  
figlia naturale, né di volersi avvalere della facoltà di richiedere un  
termine per provvedere al successivo riconoscimento. La vicenda è,  
apparentemente, di quelle ricorrenti. Ciononostante, essa suscita  
particolare interesse giuridico se si tiene conto di alcune specificità  
proprie.

La madre in questione, di origini congolesi e membro di una  
congregazione religiosa, afferma, infatti, di essere rimasta incinta a  
seguito di violenza sessuale subita ad opera di un sacerdote congolese,  
peraltro mai identificato. Essendo venuta a conoscenza del proprio

stato interessante, anche su consiglio delle suore superiori della Congregazione, decide di trascorrere i mesi antecedenti il parto presso un'associazione di accoglienza di Fano.

A seguito del mancato riconoscimento della bambina da parte della donna, il Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale per i Minorenni chiede al Tribunale minorile la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore, nel frattempo affidata a una coppia di coniugi. Ma nelle more del procedimento volto ad accertare lo stato di adottabilità, la madre inaspettatamente decide di riconoscere la figlia. Anche a seguito di tale atto e in considerazione di una valutazione complessa effettuata sulla personalità della donna, con particolare riguardo alle sue capacità genitoriali, il Tribunale minorile riteneva, infine, non doversi dar luogo alla dichiarazione di adottabilità della minore.

La decisione del giudice di prime cure accordava notevole rilevanza alla *«particolarissima situazione in cui la madre biologica versava al momento del parto, tale – secondo tale interpretazione – da non potersi validamente esprimere in ordine alla rinuncia ad un eventuale ripensamento»*, in quanto forte sarebbe stato il suo disorientamento a seguito dell'abbandono della sua condizione di suora e di membro della Congregazione spirituale di appartenenza.

2. Contro tale sentenza, presenta ricorso alla Corte di Appello di Ancona il P.M. presso il Tribunale per i Minorenni, contestando in toto l'orientamento tribunalizio, per ragioni che prescindono dall'esame in concreto della capacità o incapacità genitoriale della madre, andando piuttosto a rilevare come l'esatto configurazione della fattispecie in questione, comporterebbe il suo inquadramento nell'ambito del procedimento di adozione di minore cd. "abbreviato" (ex art. 11, secondo comma, l. n. 184/1983) anziché in quello cd. "ordinario" (di cui agli artt. 8 ss. l. n.184/1983).

Il rilievo, foriero di importanti conseguenze sul piano processuale e sostanziale, si basa su una stretta interpretazione letterale della norma in questione (l'art. 11, l. n.184/1983, per l'appunto), che prescrive, qualora il minore non sia riconosciuto all'atto della nascita e non venga esercitata la facoltà di chiedere un termine per provvedere a un futuro riconoscimento, la immediata declaratoria dello stato di adottabilità del soggetto, senza necessità di ricorrere a ulteriori accertamenti, a meno

che – per l'appunto – non vi sia una richiesta di sospensiva della procedura da parte di chi, proclamandosi genitore naturale, chieda un termine per provvedere al riconoscimento.

La *ratio* della disposizione legislativa *extra codicem* testé richiamata andrebbe individuata, secondo la dottrina, nella finalità di garantire al minore versante in stato di abbandono (perché non riconosciuto alla nascita e privo di qualsivoglia forma di assistenza materiale e spirituale, nonché del nome e quindi del suo prioritario diritto alla identità personale) un celere inserimento in una famiglia dove poter ricevere non soltanto il necessario sostentamento, ma anche quell'affetto e quell'attenzione fondamentali per il corretto sviluppo della sua personalità e per la sua crescita, così come sancito dall'art. 30 Cost., dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del 20.11.1989, ratificata dall'Italia con l. n.176/1991, e, da ultimo, dall'art. 315*bis* c.c., così come inserito dall'art. 1, c. 8, l. n. 219/2012.

Si tratta, a ben vedere, di una previsione d'urgenza pensata per quei casi in cui il minore versi in stato di abbandono, al quale non sia stato ancora attribuito nemmeno un nome e, quindi, si renda assolutamente necessario procedere con sollecitudine. La norma, pertanto, fa riferimento a situazioni caratterizzate da una concreta esigenza di salvaguardia degli interessi superiori del bambino, tali da non potersi attendere la definizione del procedimento ordinario previsto dagli artt. 8 e seguenti della suddetta Legge con riferimento ai casi ordinari.

In tali delicate ipotesi, il giudice deve procedere – stante il disposto normativo – «*immediatamente*» alla dichiarazione di adottabilità, salvo che il sedicente genitore non eserciti la facoltà di richiedere un termine per provvedere al riconoscimento, come in effetti accadeva nel caso di specie, dove la madre naturale decideva di rivelarsi circa tre mesi dopo la nascita della bambina.

Peraltro, la Corte d'Appello di Ancona reputava tardivo il riconoscimento effettuato dalla madre biologica e, di conseguenza, non suscettibile di mutare il procedimento da “abbreviato” a “ordinario”, quindi anche inefficace ai fini dell'esito della causa.

Va da sé, infatti, che il cd. “diritto al ripensamento” non può essere riconosciuto vita natural durante, bensì deve essere accordato entro limiti temporali ben definiti, onde evitare ravvedimenti soltanto formali e dettati da motivazioni estranee all'interesse genitoriale, che possano

in ultima analisi anche arrecare dei pregiudizi all'interesse superiore del minore.

Pertanto, a parere della Corte territoriale, essendo tale riconoscimento, nel caso prospettato, intervenuto a distanza di tempo considerevole dalla nascita della minore, e dovendosi escludere che la madre non fosse stata messa nelle migliori condizioni per poter valutare (sin dai mesi antecedenti il parto) le conseguenze delle proprie azioni e decisioni, andava negata la possibilità di poter addivenire a una sospensione del procedimento abbreviato o, come anticipato, a una sua conversione nel più ponderato procedimento ordinario.

In conclusione, il riconoscimento effettuato dalla donna, sarebbe risultato del tutto inefficace nonché improduttivo di effetti giuridici, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11, l. n.184/1983.

3. La Suprema Corte, alla cui attenzione viene infine portato il caso, ritiene di dover partire dalla constatazione che vada garantito e tutelato, con assoluta priorità e nei limiti del possibile, il diritto del minore a vivere nella propria famiglia naturale<sup>1</sup>. È questa, infatti, la stella polare dell'intera disciplina in materia di filiazione, in particolare a seguito della novella normativa del 2001 che ha profondamente inciso sulla l. n.184/1983.

Ciononostante, tale diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia non possiede carattere assoluto, dovendosi arrestare di fronte a una situazione di carenza di cure materiali e morali – da parte dei familiari – che possa pregiudicare in maniera grave il corretto sviluppo psico-fisico del bambino<sup>2</sup>. In tali

---

<sup>1</sup> Principio informatore dell'intera materia e pacificamente riconosciuto a livello legislativo dall'art. 1, L. n. 184/1983; sul punto, si è pronunciata, da ultimo, Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2013, n.5013; Cass. civ., sez. I, 29-03-2011, n. 7115 offre una lettura più restrittiva del significato da attribuire alla norma in questione, evidenziando come, in ogni caso, essa «attribuisca al minore il diritto di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine come prioritario - considerandola l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico - e miri a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare».

<sup>2</sup> Cass. civ., sez. I, 14 aprile 2006, n.8877; sostanzialmente conforme Cass. civ., sez. I, 16-06-2010, n. 14570, secondo cui «il principio per cui il minore ha diritto a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia non va interpretato in senso assoluto; pertanto, dovrà farsi luogo all'adozione laddove il programma di

ipotesi di abbandono materiale e spirituale il giudice di merito dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 8, l. n.184/1983, lo stato di adottabilità del minore stesso, sacrificando così la sua esigenza di crescita in seno alla famiglia d'origine.

Vista la rilevanza dei valori in gioco, tuttavia, l'accertamento della situazione di abbandono dovrà pur sempre essere effettuato con la massima prudenza, avendo particolare riguardo alla inadeguatezza della vita offerta dai genitori biologici o alla loro oggettiva incapacità a prendersi cura del minore. Tale situazione non ricorre, peraltro, qualora sussista una causa di forza maggiore che abbia carattere transitorio<sup>3</sup>.

Resta, comunque, il fatto che la dichiarazione di adottabilità è pur sempre considerata come l'*extrema ratio* da parte dell'Ordinamento, e quindi da essere presa in considerazione soltanto laddove né l'ambiente familiare, né gli interventi e i sostegni pubblici posti in essere a favore della famiglia d'origine siano stati in grado di sortire effetti positivi, ovvero di garantire lo sviluppo armonico del bambino e un corretto sviluppo della sua personalità<sup>4</sup>.

4. Va, peraltro, ribadito come tale interesse del minore, pur rappresentando il fulcro dell'intera disciplina, non si ponga necessariamente in contrapposizione con il pure importante diritto soggettivo alla genitorialità, ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza e dotato, secondo la Cassazione, di rilevanza costituzionale<sup>5</sup>. Esso risulta strettamente correlato al diritto al riconoscimento del proprio figlio naturale, del quale è al contempo conseguenza e logica premessa.

---

*sostegno, individuato affinché la famiglia possa assolvere ai suoi compiti educativi, non ottenga l'effetto sperato».*

<sup>3</sup> cfr. Cass. civ., sez. I, 18-06-2012, n. 9949, per la quale «*lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità non ricorre qualora sussista una causa di forza maggiore, cioè un ostacolo esterno posto dalla natura, dall'ambiente, da un terzo che s'impone alla volontà del genitore e che il legislatore del 1983 (...) ha qualificato come transitorio, alla luce del preminente interesse del minore; ne consegue che tale transitorietà debba essere necessariamente correlata al tempo di sviluppo compiuto e armonico del minore stesso».*

<sup>4</sup> Come ha tenuto a precisare, anche di recente, Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2013, n.5013.

<sup>5</sup> A tal riguardo, cfr. Cass. civ., sez. I, 3 gennaio 2008, n.4.

Entrambi i diritti, in quanto concernenti lo stato giuridico delle persone, sono da considerarsi come indisponibili dai rispettivi titolari e, quindi, non rinunciabili preventivamente, sia sul piano del diritto sostanziale sia, di riflesso, su quello delle facoltà processuali relative al loro esercizio.

Tanto premesso, la Suprema Corte rileva come sia la legge stessa a prevedere delle ipotesi (da intendersi, manco a dirlo, come tassative) in cui tale diritto soggettivo alla genitorialità giuridica possa considerarsi irrimediabilmente estinto. A tal riguardo, l'ultimo comma dell'art. 11, l. n. 184/1983 stabilisce che soltanto l'intervenuta dichiarazione di adottabilità del minore e il suo affidamento pre-adoattivo precludono al genitore naturale la strada del riconoscimento del figlio. Pertanto, va da sé che la eventuale richiesta di sospensione ben possa intervenire durante la pendenza del procedimento adottivo abbreviato – non essendo previsti dalla legge né termini di decadenza né, tanto meno, sia consentito al genitore di rinunciarvi preventivamente – purché ciò avvenga prima della definizione del procedimento di primo grado, ovvero nei modi e nei termini individuati dall'ultimo comma dell'art. 11 sopra citato, che individua, pertanto, il “limite massimo” entro cui far valere il diritto al ripensamento, salva l'ipotesi di revoca dell'adottabilità prevista dall'art. 21, l. n.184/1983, la quale, comunque, trova un ostacolo insormontabile nell'affidamento preadottivo.

D'altro canto, se da un lato non sembra potersi negare alla madre la legittimità di una scelta in ordine all'anonimato in occasione della dichiarazione di nascita del proprio figlio biologico<sup>6</sup>, dall'altro lato la

---

<sup>6</sup> Come previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 396/2000, che le consente di non essere menzionata nella dichiarazione di nascita. Tale volontà materna rientra a pieno titolo nel diritto della donna a mantenere l'anonimato e permette al Pubblico Ministero di procedere con il predetto procedimento adottivo abbreviato. Sul punto, spunti interessanti si ritrovano nel contributo offerto da AVITABILE, *Il diritto all'anonimato in ambito familiare*, in FINOCCHIARO (a cura di), *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome ed identità personale*, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia diretto da GALGANO, XLVIII, Padova, 2008. Resta imprescindibile sul tema, la decisione della Corte Cost. 25 novembre 2005, n. 425, ove la Consulta afferma che «l'anonimato mira evidentemente a tutelare la gestante che — in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale — abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l'anonimato nella

giurisprudenza di legittimità si mostra monolitica nel ritenere che il mancato riconoscimento immediato del figlio possa rappresentare un indice finanche significativo in favore dell'abbandono – presupposto per l'avvio del procedimento abbreviato – ma che, in ogni caso, non possa mai essere considerato *ex se* condizione necessaria e sufficiente ai fini della declaratoria di adottabilità del minore, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità già dalla sentenza “capostipite” in tema, Cass. civ., sez. I, n.2136/1988.

E, tuttavia, tale opzione materna in favore dell'anonimato produce un'importante conseguenza sul piano giuridico: l'apertura del cd. Procedimento abbreviato da parte del Pubblico Ministero Minorile, il quale, stante il disposto legislativo, «*provvede immediatamente, senza ulteriori accertamenti*» alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore (ai sensi dell'art. 11, c. 2, l. n.184/1983).

Ma l'avverbio *immediatamente*, secondo l'indirizzo seguito dalla Cassazione, non può essere interpretato correttamente senza tenere in debita considerazione il seguito della disposizione legislativa in esame, la quale prevede una importante eccezione alla procedura d'urgenza fin qui prospettata, nel caso in cui vi sia una richiesta di sospensione da parti di chi, affermandosi genitore biologico del minore, richieda un termine di sospensione per provvedere al riconoscimento dello stesso.

Il punto cruciale è che la formulazione di tale sospensiva non è soggetta ad alcun termine di decadenza, potendo, quindi, intervenire durante il corso del procedimento abbreviato (sebbene non oltre, come peraltro si è già avuto modo di precisare al §2). Ciò perché, in sostanza, tale facoltà rappresenta, sul piano processuale, il contraltare del diritto sostanziale (e indisponibile) alla genitorialità giuridica. «*E – come rileva la Suprema Corte – se l'accolta richiesta di sospensione è seguita dal riconoscimento del minore entro il concesso termine (da intendersi come perentorio) di due mesi, allora il procedimento abbreviato deve essere concluso, così come espressamente previsto dal quinto comma dell'art. 11, l. n.184/1983*».

Pertanto, l'appunto che viene mosso alla Corte territoriale è quello di avere, in un certo senso, “sopravvalutato” il significato della locuzione «*immediatamente*», attribuendo alla medesima una «*portata assorbente e dirimente*» che non possiede e facendole affermare,

---

*conseguente dichiarazione di nascita*». Tale “diritto all'anonimato” della donna troverebbe copertura costituzionale grazie agli artt. 2 e 32 della Costituzione.

quindi, più di quanto in realtà non intenda fare, mentre, piuttosto, calandola correttamente nel suo contesto, la norma consente alla madre di scegliere l'anonimato e persino di ritrattare il suo consenso dato, implicitamente, all'adozione della figlia. D'altronde, l'art. 5, quarto comma della Convenzione Europea sull'adozione dei minori, ratificata con l. n.357/1974 fuga ogni dubbio al riguardo statuendo che *«il consenso della madre all'adozione del figlio non potrà essere accettato che dopo la nascita di questi, allo spirare del termine prescritto dalla legge e che non dovrà essere inferiore a sei settimane o, ove non sia specificato un termine, nel momento in cui, a giudizio dell'autorità competente, la madre si sarà sufficientemente ristabilita dalle conseguenze del parto»*.

Ora, è evidente come tale ultimo inciso attribuisca grande rilevanza all'accertamento delle condizioni psico-fisiche della madre nel periodo immediatamente successivo alla gestazione, anche per non inficiare la validità della manifestazione di volontà in ordine alla delicata decisione di riconoscere o meno il proprio nato.

Va da sé, infatti, che la condizione *post partum* della donna non possa non essere oggetto di attenta valutazione da parte del giudice di merito, in quanto se è vero che i limiti temporali entro cui far valere un eventuale diritto al ripensamento (e, di conseguenza, procedere a quello che, seppur impropriamente, è stato definito "riconoscimento tardivo" da parte del genitore biologico) sono espressamente individuati dalla legge (per quanto si è detto *infra*, par. 2 e 4), è altrettanto vero che, indipendentemente dall'evoluzione del procedimento minorile, il trascorrere del tempo di per sé produca conseguenze rilevanti sia per il rapporto genitore-figlio (nell'ottica dello stabilizzarsi di una situazione di fatto in grado di incidere persino sul diritto primario alla genitorialità), sia con riferimento all'accertamento in concreto di quello stato di abbandono che è presupposto per la declaratoria di adottabilità del minore.

Ma è altrettanto evidente che, accordando la legislazione notevole importanza alle condizioni della madre dopo un evento notoriamente traumatico come il parto, è da considerarsi oltremodo irragionevole oltre che contrario ai principi dell'Ordinamento, ritenere come tardivo il riconoscimento di un figlio effettuato nei termini di legge e comunque entro un lasso di tempo assolutamente congruo rispetto alle oggettive difficoltà sofferte dalla madre, come in effetti si è verificato

nel caso di cui alla sentenza in commento, laddove la donna si è trovata a dover affrontare un percorso personale di profonda crisi interiore.

Alla luce di tutto ciò, l'orientamento seguito della Cassazione, che nega alla manifestazione di volontà di non rivelarsi intervenuta anteriormente l'apertura del procedimento adottivo abbreviato la possibilità di attribuire efficacia irrimediabilmente estintiva all'indisponibile diritto alla genitorialità giuridica della madre, appare quello maggiormente in linea con le attuali linee di tendenza espresse dalla legislazione interna e sovranazionale, che privilegiano soluzioni per quanto possibili rispettose di un'unità familiare da salvaguardare anche attraverso il recupero del rapporto di filiazione.

5. Tirando le somme, occorre considerare come la Corte di legittimità tenda a suffragare la tesi secondo cui il mantenimento del rapporto tra genitore biologico e figlio sia un valore da preservare non in un'ottica di sterile conservazione del vincolo familiare "a tutti i costi", bensì in quanto costituente la via preferenziale per tutelare gli interessi primari del minore, che vanno rinvenuti essenzialmente nella stabile assistenza materiale e affettiva, fulcro dell'intera disciplina<sup>7</sup>.

A fronte di un indirizzo giurisprudenziale – espresso anche dalla Corte d'Appello – tendente a privilegiare un'interpretazione fin troppo legata alla lettera normativa e maggiormente sensibile a interessi di tipo

---

<sup>7</sup> È quanto affermato dalla giurisprudenza nettamente maggioritaria, soprattutto a seguito della riforma legislativa intervenuta nel 2001; cfr. *Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2011, n. 1838*, nella quale vi è una importante affermazione di tale principio, seppure con delle importanti precisazioni a proposito del significato da attribuire allo "stato di abbandono" che è presupposto per la declaratoria tribunizia dell'adottabilità. In particolare, la Cassazione ha statuito che «*la situazione di abbandono, che ai sensi dell'art. 8 l. n. 184 del 1983 è presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, comportando il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico*».

pubblicistico<sup>8</sup>, la Suprema Corte oppone una linea che consente di recuperare il dato sostanziale rappresentato dal diritto indisponibile alla genitorialità, che lungi dal risolversi in un vuoto diritto del genitore biologico a diventare padre o madre, acquisisce natura di diritto soggettivo fondamentale in materia, se non altro per la sua peculiare natura di diritto “speculare”, in quanto riconosciuto anche in capo al minore, che ha tutto il vantaggio di vedersi riconosciuto dal proprio padre e dalla propria madre, proprio perché ciò garantisce al meglio, fino a prova contraria, la sua crescita nell’ambito del proprio contesto familiare naturale.

È chiaro – e di questo ne è consapevole la Corte – che non si tratti di un valore assolutamente inderogabile, laddove le condizioni familiari siano tali da non apportare che svantaggi all’interesse del minore a vivere in quel determinato contesto. Ma tali ipotesi, proprio perché consentono di derogare a principi basilari (che sono riconosciuti come prioritari dalla legge e dalle convenzioni internazionali in materia), devono rappresentare un’eccezione e non di certo la regola. E come tali, la legge (nella fattispecie l’art. 11, l. n.184/1983) ne prescrive il perimetro di applicazione.

Di conseguenza, viene vista con disfavore ogni decisione che precluda definitivamente al genitore l’esercizio della propria genitorialità giuridica, salvo che non si verta in ipotesi in cui è l’Ordinamento stesso, avendo compiuto una valutazione aprioristica, a ritenere *ex lege* ormai estinta tale posizione giuridica, ma ciò soltanto perché si sia consolidata una situazione di vita del minore tale da non poter essere più stravolta se non a scapito della sua crescita evolutiva. Quindi, in breve, è pur sempre “l’interesse superiore del minore” a essere tutelato in tali casi, seppure per altra via rispetto a quella principale rappresentata da quella del riconoscimento del diritto alla genitorialità.

Ciò è tanto più vero con riferimento a quelle ipotesi, come quella in commento, in cui la volontà espressa dalla madre in ordine alla

---

<sup>8</sup> *Ex multis*, cfr. Trib. Minorenni Catania, 12 settembre 1996, secondo cui «*nel caso di nascita di minore non riconosciuto da alcuno dei genitori, il tribunale per i minorenni deve immediatamente dichiararne lo stato di adottabilità con decreto motivato soltanto dal mancato riconoscimento, dovendosi soddisfare l’interesse primario e poziore dell’infante alla rapida regolarizzazione del proprio status ed all’erogazione più sollecita ed integrale delle indispensabili cure parentali, senza che sia necessaria la notifica del decreto di adottabilità agli asseriti genitori biologici*».

rinuncia al riconoscimento del proprio figlio, sia avvenuta troppo a ridosso di un evento già di per sé delicato, reso ancora più traumatico dalla particolarissima evoluzione dell'intera vicenda, a partire dalla presunta violenza subita dalla madre che aveva dato luogo al concepimento. Una volontà, pertanto, che ben potrebbe ritenersi viziata, se non in termini di incapacità naturale, quanto meno nella misura di una volontà gravemente compromessa dal corso degli eventi, e quindi meritevole di essere validamente espressa entro un termine di tempo ragionevole, (come in effetti a giudizio della Suprema Corte risulta accaduto nel caso di specie) anche in considerazione dell'importanza degli interessi in gioco, onde evitare che la stretta applicazione della legge conduca a conseguenze inique e al paradosso di comportare danni irreparabili per la crescita del minore.

